



PROVINCIA DI PISA



**COMUNE DI SAN GIULIANO
TERME**

~ medaglia d'argento al merito civile ~
Provincia di Pisa

U.O. Gare e Centrale di Committenza

Settore Servizi al Cittadino

Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione, allestimento e gestione della manifestazione denominata "Agrifiera" anni 2024 – 2028, con opzione di rinnovo per gli anni 2029 – 2033 per il Comune di San Giuliano Terme

CUI S00332700509202300015

CPV principale - 79956000 Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA	8
3.2. REVISIONE DELLA CONCESSIONE	9
4. MODIFICHE E OPZIONI. VALORE STIMATO MASSIMO.....	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .9	
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	11
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
8. AVVALIMENTO.....	13
9. SUBAPPALTO.....	15
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
11. GARANZIA PROVVISORIA	15
12. SOPRALLUOGO.....	17
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
16. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
16.2. Documento di gara unico europeo - DGUE.....	22
16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	24
16.3.1. Dichiarazioni integrative redatte su modulo a.1	24
16.3.2. Dichiarazione su requisiti tecnico-professionali redatta sul modulo a.2	25
16.3.3. Dichiarazione redatta su modulo a.3 (solo per consorziata esecutrice E AUSILIARIA)	25
16.3.4. Impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE – modulo a.4 (solo per costituenti raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE)	26
16.3.5. CONTRIBUTO ANAC	26
16.3.6. DOcumentazione in caso di avvalimento	26
16.3.7. Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	26
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	28
18. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.....	29
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	30
19.2. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	30
19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	30
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A -VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31

22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	32
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
24.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	33
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	35
27.	ACCESSO AGLI ATTI	35
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 60 del 18/01/2024 il Comune di San Giuliano Terme ha indetto la procedura aperta in oggetto ai sensi dell'art. 187, comma 2 D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi anche , il Codice).

Il progetto, redatto in collaborazione con la Centrale di Committenza a tale scopo qualificata, è stato approvato con medesima determina a contrarre.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 185 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è la Provincia di Pisa (PI) [*codice NUTS ITI17*].

Il Responsabile unico del Progetto è il dott. Marco Doria del Comune di San Giuliano Terme (d'ora in poi, RUP della stazione appaltante).

La Responsabile della Centrale di Committenza della Provincia di Pisa è la dott.ssa Giovanna Bretti (d'ora in poi, la RUP della Centrale di Committenza).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)*", nonché nelle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di*

Regione Toscana”, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione “Progetto”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”, e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015, consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it> nella sezione “Progetto”, e che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, nel citato D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R nelle predette “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015, che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di

- servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al *Call Center* del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara GUUE;
- b) disciplinare;
- c) modulistica di gara costituita da:
 - 1. domanda di partecipazione;
 - 2. e-DGUE e DGUE predisposto dalla centrale di committenza
 - 3. modulo A.1 - dichiarazioni integrative;
 - 4. modulo A.2- dichiarazione integrativa requisiti di capacità tecnico-professionale;
 - 5. modulo A.3 - dichiarazioni della consorziata esecutrice/ausiliaria;
 - 6. modulo A.4 – impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE ;
 - 7. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
 - 8. ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;
 - 9. documentazione ulteriore per soggetti associati;

10. documentazione in caso di avvalimento;
11. offerta tecnica;
12. dichiarazione di segretezza di parti dell'offerta tecnica;
13. offerta economica;
14. piano economico finanziario (PEF) con relazione tecnica accompagnatoria;
15. dichiarazione di segretezza di parti dell'offerta economica/PEF/relazione tecnica accompagnatoria

d) elaborati costituenti il progetto posto a base di gara, costituiti da:

- determina a contrarre;
- capitolato prestazionale;
- piano economico-finanziario;
- matrice dei rischi;
- schema contratto;
- relazione ex art. 175 c. 2 D.Lgs. 36/2023;
- prospetto economico;
- criteri di aggiudicazione;
- requisiti speciali.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet e sul profilo di committente www.provincia.pisa.it.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso l'apposita funzione “*Richiesta chiarimenti?*”, nella pagina di dettaglio della presente gara.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su START nella sezione “*Comunicazioni dell'Amministrazione?*” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, e) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni

relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al sorteggio, avvengono presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "*Comunicazioni*" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 1, lett. d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. La concessione ha ad **oggetto** l'organizzazione, l'allestimento dell'area affidata in concessione e la gestione della manifestazione denominata "Agrifiera". Sono comprese nell'affidamento del servizio tutte le prestazioni, le forniture provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per la fornitura del servizio stesso secondo le condizioni del Capitolato Speciale d'oneri e dello schema di contratto.

2. **Il valore** stimato della concessione è pari a € 1.150.000,00 (IVA esclusa), così come definito dal prospetto economico e dal piano economico finanziario (d'ora in poi, il PEF).

3. **L'importo** dei costi relativi alla sicurezza da rischi da interferenze è pari a 0,00 € e pertanto non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, co. 3-*bis* del D.Lgs. 81/2008.

4. **I costi della manodopera**, determinati dalla stazione appaltante, sono stimati in € 98.555,75.

5. **Contratto collettivo**. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nella presente concessione è il seguente: Contratto Collettivo "Terziario, Distribuzione e Servizi" codice CNEL H011.

6. Non è prevista la suddivisione in lotti.

3.1. DURATA

La durata della presente concessione è pari a 5 anni, corrispondenti alle prossime edizioni della manifestazione denominata "Agrifiera" per 5 anni (2024-2028), il tutto come meglio specificato nel capitolato e nello schema di contratto.

3.2. REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Trattandosi di una concessione di servizi, non si applica l'art. 60 del Codice. In materia di revisione della concessione, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del Codice, si rinvia al PEF e alla relativa matrice dei rischi e all'art. 24 dello schema di contratto.

4. MODIFICHE E OPZIONI. VALORE STIMATO MASSIMO

E' prevista l'opzione di rinnovo della concessione per ulteriori 5 anni, corrispondenti alle edizioni della manifestazione denominata "Agrifera" per gli anni 2029-2033 compresi.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 14 e 179 del Codice, il valore stimato della concessione, comprensivo dell'opzione di cui al periodo precedente, è pari ad € 2.300.000,00, IVA esclusa.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 1, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) (*per tutte le tipologie di società e per i consorzi*) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quella oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro: iscrizione in uno dei registri commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto l'allegato denominato "requisiti speciali", il requisito richiesto è un **fatturato globale medio annuo maturato nel quinquennio precedente (2019-2022, esercizi 2020 e 2021 esclusi) pari ad € 230.000,00 IVA esclusa.**

Considerate le restrizioni direttamente connesse alla pandemia da covid-19 e la connessa contrazione del mercato afferente all'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, gli esercizi riferiti all'anno 2020 e 2021 non vanno computati.

Il requisito è proporzionato al valore stimato annuo della concessione oggetto di gara ed è idoneo a garantire la selezione di operatori economici capaci di eseguire la concessione, nel contestuale rispetto della tutela della concorrenza e accesso al mercato.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Visto l'allegato denominato "requisiti speciali", l'operatore economico deve possedere una adeguata capacità nell'allestimento di manifestazioni similari.

In particolare è richiesto **l'aver svolto con buon esito negli ultimi 7 anni almeno 3 servizi analoghi all'attività oggetto di concessione, che abbiano registrato un numero di affluenza di pubblico di almeno 5.000 presenze per servizio.**

A tale proposito, dovrà essere indicato tramite apposito allegato e secondo il modello predisposto dalla centrale di committenza:

- a) il numero delle manifestazioni organizzate e gestite per ogni anno di attività;
- b) l'elenco delle manifestazioni analoghe, specificando per ciascuna i seguenti dati: luogo, estensione dell'area occupata, periodo, tipologia, numero dei visitatori, numero e tipologia degli espositori, indicazione degli enti committenti o di propria produzione.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici sopra indicati devono possedere i requisiti generali e speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 6. devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, nonché da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1. deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, nonché da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 (fatturato globale medio annuo) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.3 (servizi analoghi) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di ordine generale di cui al punto 6. devono essere posseduti da dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1. deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, nonché da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3.** (rispettivamente, fatturato globale medio annuo e servizi analoghi) i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. el caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali previsti dal punto 6. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al punto 7. oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento dovrà essere allegato all'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della centrale di committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la centrale di committenza procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi degli **artt. 188 e 119, co. 1 del Codice**, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione o la prevalente esecuzione del contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ai sensi dell'art. 28 del capitolato, "è consentito il subappalto esclusivamente per tutto ciò che esula i servizi di ricerca espositori e assegnazione spazi".

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di cui al punto 3, oppure, in alternativa, di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Nella seconda ipotesi, prima della proposta di aggiudicazione, anche in sede di verifica di eventuale sostenibilità, congruità e affidabilità dell'offerta, verrà richiesta una dichiarazione di equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche del contratto collettivo applicato dall'operatore economico.

Vista la determina a contrarre, considerato che il precedente affidamento consisteva in un affidamento diretto e che prima ancora l'amministrazione procedeva tramite affidamento *in house*, trattandosi del primo affidamento mediante gara di un servizio avente cadenza annuale di durata di pochi giorni l'anno, non è prevista una clausola di riassorbimento del personale.

Per quanto compatibili, trovano applicazione le clausole contrattuali di cui al punto 4.1. "*criteri ambientali minimi per eventi?*" di cui al Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 19 ottobre 2022, pubblicato in gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 282 del 2/12/2022, reperibile al seguente link https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2023-01/CAM_Eventi.pdf. Tali clausole integrano lo schema di contratto e capitolato prestazionale.

Pertanto, si specifica che l'offerta tecnica deve rispettare i "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi?*" di cui al Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 19 ottobre 2022.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato complessivo del contratto pari a € 2.300.000,00, e precisamente di importo pari ad **€ 46.000,00**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, a titolo di pegno, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronico, da effettuare presso Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Spa Tesoriere dell'ente, codice IBAN IT n. IT07S0856270910000000025000, con causale "*Garanzia a corredo dell'offerta per CONCESSIONE DI SERVIZI AGRIFIERA. CIG: xxxxxxxxxxxxxxxx*".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal concorrente.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante – Provincia di Pisa);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'**art. 106, comma 8** del Codice l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la

consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, co. 3 del Codice.
- d. Riduzione del 20% qualora l'Operatore economico possieda uno o più marchi o certificazioni, tra tutti quelli previsti nell'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è obbligatoria la visita dei luoghi.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 [<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/02/2024 a pena di irricevibilità. ATTENZIONE: la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al **Paragrafo 1.1**.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: .PDF/A per i documenti di testo o tabellari; .PDF/A – JPG per le immagini.

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. Si precisa che:

- **L'ora di riferimento per l'inizio e la fine delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START**, e non altre;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. In particolare, nella sezione “*Comunicazioni ricevute*” relative alla gara, il **Sistema START** inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa; tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui agli **artt. 183 comma 11 e 101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La centrale di committenza può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema telematico START;
2. Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (Modello F23 in copia);
3. domanda di partecipazione;
4. e-DGUE e DGUE messo a disposizione dalla centrale di committenza;
5. modulo A.1 - dichiarazioni integrative;
6. modulo A.2- dichiarazione integrativa requisiti di capacità tecnico-professionale;
7. modulo A.3 - dichiarazioni della consorziata esecutrice/ausiliaria;
8. modulo A.4 – impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE ;
9. ricevuta di pagamento del contributo ANAC.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla piattaforma.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e presentata dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o società o di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso faccia parte del raggruppamento / consorzio partecipante un operatore economico di cui all'art. 66 del Codice (progettazione: se professionista singolo, dal professionista; nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;
ovvero
- copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;
oppure
- nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere corredata della copia informatica dell'F23 del pagamento dell'imposta di bollo. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Provincia di Pisa, Via Nenni 30, 56124 Pisa, C.F. 80000410508);
- del codice ufficio o ente (campo 6: _____)

[Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice tributo assegnato all'Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima (tutti i codici tributo sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate)];

- del codice tributo (campo 11: 456T) della descrizione del pagamento (campo 12: *“Imposta di bollo – GARA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 187, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AGRIFIERA ANNI 2024 – 2028 CIG XXXXXXXXXXXXX”*)

Per gli operatori economici esteri, il pagamento della suddetta imposta viene effettuato tramite bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico modello F23 ovvero del bonifico bancario.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila l'e-DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START.

Nelle more del funzionamento del sistema di gestione dell'e-DGUE, il concorrente compila altresì il DGUE predisposto dalla Centrale di Committenza.

Gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, salvarlo sul proprio pc in formato .pdf, firmarlo digitalmente e, solo dopo, caricarlo sulla Piattaforma START nell'apposito spazio.

Il concorrente presenta inoltre il DGUE per ciascuna ausiliaria dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Le imprese consorziate che prestano i requisiti di ordine speciale dovranno presentare il loro DGUE compilato nelle parti relative alle informazioni dell'operatore economico, e a al possesso dei requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni, sia di ordine speciale.

I **consorzi stabili** devono altresì specificare nella parte II del DGUE (forma della partecipazione) **per quale/i consorziata/e il consorzio concorre/concorrono.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

16.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE REDATTE SU MODULO A.1

con le quali il concorrente:

- dichiara di non partecipare alla medesima gara in forme diverse (individuale e associata, in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- si obbliga, al fine di assicurare la **tracciabilità dei flussi finanziari**, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i **dati personali** raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
- nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la **procura**, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- fornisce i dati del titolare effettivo o dichiara l'assenza di titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. 125/2019;
- di applicare il contratto collettivo nazionale indicato nel presente disciplinare, o, in alternativa, dichiara di applicare un CCNL diverso avente le medesime tutele giuridiche ed economiche;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- **(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. O) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Modalità di compilazione: Il **Modulo A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito nella Piattaforma START nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali

documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

Nel caso di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

16.3.2. DICHIARAZIONE SU REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI REDATTA SUL MODULO A.2

Ciascun operatore economico rende sul Modulo A.2 le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara i seguenti dati:

- il numero delle manifestazioni organizzate e gestite per ogni anno di attività;
- l'elenco delle manifestazioni analoghe, specificando per ciascuna i seguenti dati: luogo, estensione dell'area occupata, periodo, tipologia, numero dei visitatori, numero e tipologia degli espositori, indicazione degli enti committenti o di propria produzione.

Modalità di compilazione: Il **Modulo A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito nella Piattaforma START nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. In tal caso dovrà essere specificato quale soggetto del raggruppamento o del consorzio apporta il servizio dichiarato.

L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.

Nel caso di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

16.3.3. DICHIARAZIONE REDATTA SU MODULO A.3 (SOLO PER CONSORZIATA ESECUTRICE E AUSILIARIA)

Ciascun concorrente inserisce sulla Piattaforma START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modulo A.3** da parte di ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna ausiliaria con le quali:

1. fornisce i dati del titolare effettivo o dichiara l'assenza di titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. 125/2019;
2. dichiara di applicare, per quanto compatibile, le condizioni di esecuzione afferente l'applicazione del CCNL indicato nel disciplinare, o, in alternativa, dichiara di applicare un CCNL diverso avente le medesime tutele giuridiche ed economiche;
3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i **dati personali** raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
4. attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla centrale di committenza e dalla stazione appaltante, reperibile sul sito web dei rispettivi enti, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare a far osservare ai propri collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5. nel caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice/dell'impresa ausiliaria risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la **procura**, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
6. *(nel caso di ausiliaria)* dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse funzionali al miglioramento dell'offerta.

Modalità di compilazione: Il **modulo A.3** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'eventuale consorziata esecutrice / impresa ausiliaria ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modulo A.3 riferiti a consorziata esecutrice/impresa ausiliaria siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;
ovvero
- copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura;
oppure
- nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice / dell'impresa ausiliaria risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.3.4. IMPEGNO A COSTITUIRSI IN RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO/GEIE – MODULO A.4 (SOLO PER COSTITUENDI RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI ORDINARI/GEIE)

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento/consorzio ordinario, dovrà essere inserito sulla Piattaforma START negli appositi spazi l'impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ordinario da rendersi tramite il **Modulo A.4**, sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentati/procuratori delle imprese raggruppate/consorziate.

16.3.5. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Per tutte le informazioni di dettaglio, si rinvia al **Paragrafo 13** del presente disciplinare.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente

16.3.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega anche il DGUE e le dichiarazioni redatte su Modulo A.3, solo ed esclusivamente nella Parte n. 1, nonché il contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento dovrà essere allegato esclusivamente in sede di offerta tecnica.

16.3.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – Offerta Tecnica” contiene quanto specificamente indicato nell’apposito paragrafo denominato “OFFERTA TECNICA” contenuto nel file denominato “criteri di aggiudicazione”, a cui si opera integrale rinvio.

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

La mancata separazione dell’offerta tecnica dall’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo all’interno dell’offerta Tecnica, costituisce causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto dal concorrente.

In caso di avvalimento premiale, l’operatore economico allega il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Ai fini dell’inserimento sulla Piattaforma dell’offerta tecnica, nell’ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «presentazione offerta», l’offerente deve:

- a) **produrre** sulla Piattaforma la documentazione costituente l’offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) **sottoscrivere con firma digitale**;
- c) **caricare** sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

In caso di RTI costituendo, L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese raggruppate.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto:

- l’offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- i vincoli negoziali di natura economica tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata e, pertanto l’importo contrattuale ed i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non possono mutare in forza dell’offerta tecnica presentata.

L’offerta tecnica deve rispettare, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17.1. B.1 - DICHIARAZIONE DI PRESENZA DI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI DELL’OFFERTA TECNICA

L’operatore economico allega, sottoscrivendola digitalmente, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo e analitico le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare.

In tal caso, il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ATTENZIONE

Tale dichiarazione non dovrà contenere alcun elemento dell'offerta economica o del PEF o della relativa relazione a supporto del PEF.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal rialzo in valuta rispetto al canone annuale di **Euro 65.000,00**, IVA esclusa, espresso con 2 cifre decimali. Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form *on-line* accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “*offerta economica*” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “*offerta economica*” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “*offerta economica*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di RTI costituendo, L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentati/procuratori delle imprese raggruppate.

Sono inammissibili le offerte economiche che riducano l'importo a base d'asta.

A pena di esclusione nell'offerta dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

18.1. C.1 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL'OPERATORE ECONOMICO (PEF) E RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

Il concorrente dovrà presentare, sottoscrivere digitalmente e allegare il piano economico finanziario (d'ora in poi, il PEF), a supporto della sostenibilità economico finanziaria dell'offerta stessa.

Il PEF deve indicare la copertura degli investimenti della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione in coerenza logica con l'offerta tecnica presentata; inoltre dovrà contenere tutte le voci indicate nel PEF posto a base di gara redatto dalla stazione appaltante.

Il PEF dovrà inoltre essere accompagnato altresì da una sintetica relazione tecnica (max 4 facciate in formato A.4 carattere Arial 12), costituente uno specifico ed autonomo allegato sottoscritto digitalmente, volta a giustificare le singole voci del PEF e a dimostrazione della complessiva sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, il PEF, così come la relazione tecnica accompagnatoria a relativo supporto, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

La mancata o incompleta presentazione del PEF e/o della relazione di accompagnamento costituisce causa di inammissibilità dell'offerta e di conseguente esclusione dell'operatore economico.

Ai fini dell'inserimento sulla Piattaforma dell'offerta tecnica, nell'ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «presentazione offerta», l'offerente deve:

- a) **produrre** sulla Piattaforma la documentazione costituente il PEF e relazione di accompagnamento in file formato PDF/A;

- b) **sottoscrivere con firma digitale;**
- c) **caricare** sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

18.2. C-2 DICHIARAZIONE DI PRESENZA DI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI DELL'OFFERTA ECONOMICA/PEF

L'operatore economico allega, sottoscrivendola digitalmente, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta economica e/o del PEF e/o della relativa relazione di accompagnamento, coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo e analitico le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

In tal caso, il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dei suindicati documenti adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 185 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

La valutazione delle offerte avverrà, calcolando un parametro numerico sia per l'offerta tecnica che per quella economica, secondo i singoli punteggi indicati in seguito; la somma di tali punteggi definirà un unico valore numerico, riassuntivo sintetico della valutazione della singola offerta.

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia integralmente a quanto indicato nel documento denominato "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato.

19.2. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata. Si rinvia al documento denominato "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, per la determinazione dei punteggi da attribuire alle offerte tecniche.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'Offerta Economica, il punteggio è definito secondo la formulazione indicata nel documento denominato "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Si precisa che l'intera offerta, ed in particolare le metodologie, le risorse umane e strumentali e/o eventuali migliorie, che vengono proposte e dichiarate ed offerte in sede di gara, si tradurranno in una obbligazione contrattuale dal momento che andranno a costituire parte integrante del contratto di appalto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il RUP della stazione appaltante indica al RUP della centrale di committenza i nominativi dei membri della commissione dopo il termine di presentazione delle offerte. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. La centrale di committenza provvede alla nomina degli stessi una volta acquisiti i curricula e la dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP della centrale di committenza si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice e del RUP della stazione appaltante ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'eventuale valutazione di anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A -VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo da remoto, **il giorno 23/02/2024 alle ore 12:30**, salvo impedimenti derivanti dal sistema, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, o di delega specifica in caso di dipendenti.

Pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla seduta sono pregati di farne richiesta sulla Piattaforma Telematica START entro le ore 8:00 del giorno precedente alla seduta, comunicando l'indirizzo e-mail al quale inviare le istruzioni per permettere il collegamento alla piattaforma Cisco WebEx Meetings, e allegando la procura notarile o l'autocertificazione di legale rappresentanza (o l'eventuale delega in caso di dipendenti).

Le operazioni di gara saranno inoltre visibili a ciascun partecipante mediante collegamento da remoto a START. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data,

a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Allo stesso modo saranno comunicate ai concorrenti le successive sedute pubbliche.

In tale seduta il Presidente del seggio di gara, istituito ad hoc nella figura del RUP della Centrale di Committenza, apre la documentazione amministrativa e prende atto esclusivamente degli operatori economici che hanno presentato l'offerta. Procederà quindi in *back office* e con il supporto dell'U.O. Gare e Centrale di Committenza a esaminare la documentazione amministrativa e a verificarne le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al presente Disciplinare, attivare l'eventuale soccorso istruttorio, procedere all'ammissione alla gara dei concorrenti e, d'intesa con il RUP della Stazione appaltante, a procedere con le eventuali esclusioni.

La Centrale di Committenza, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dell'offerta tecnica e di trasferimento della stessa alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva alla fase di ammissione/esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e, successivamente, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla fase successiva dell'apertura delle offerte economiche.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

In caso di adeguatezza e sostenibilità del PEF, la commissione giudicatrice procede quindi all'attribuzione del punteggio delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà, mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Centrale di Committenza comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al Paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21 il rialzo del canone offerto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, è sempre possibile verificare anche tramite apposito sub-procedimento prima della proposta di aggiudicazione, valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata. In detta sede potrà anche essere verificata l'equivalenza delle tutele giuridiche ed economiche del contratto collettivo applicato dall'operatore economico.

In tal caso, la Centrale di Committenza, avvalendosi del RUP della Stazione appaltante e/o della commissione, la RUP della Centrale di Committenza richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La RUP della Centrale di Committenza, avvalendosi delle competenze tecnico-discrezionali della Commissione e/o del RUP della Stazione appaltante, prende atto dell'esame delle spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La RUP della Centrale di Committenza, prendendo atto delle valutazioni tecnico-discrezionali del RUP della Stazione appaltante e/o della Commissione, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione della concessione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla centrale di committenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

In tutti i casi predetti, non si potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione dell'offerta, né risarcimento per qualsiasi causa.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se richiesta, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le **garanze richieste dal capitolato e lo schema di contratto**. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 213 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, derivanti dall'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Pisa.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "*domanda di partecipazione*", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione a gara, ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nell'apposito documento allegato al Disciplinare, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 36/2023, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Provincia di Pisa

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il RUP della Stazione appaltante

Dott. Marco Doria

Firmato digitalmente

La RUP della Centrale di Committenza

Dott.ssa Giovanna Bretti

Firmato digitalmente